

La normativa lascia margini ai distributori di bevande

Macchinette fiscali

Oltre 2 mld € sfuggono alle tasse

DI VALERIO STROPPA

Un flusso di oltre 2 miliardi e mezzo di euro che, a suon di monetine, passa ogni anno dal consumatore finale al venditore senza lasciare tracce agli occhi del fisco. In maniera perfettamente legittima, che però rischia di sfuggire al controllo dell'amministrazione finanziaria in un momento storico in cui la lotta all'evasione e la tracciabilità dei pagamenti sono diventati i capisaldi dell'azione di governo. Il settore di attività è quello del «commercio effettuato per mezzo di distributori automatici», codice Ateco 47.99.20, studio di settore UM86U. Il dpr n. 696/1996, nell'ottica di semplificare i doveri di certificazione dei corrispettivi ha esentato dall'obbligo di rilasciare lo scontrino o la ricevuta fiscale le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici. A più di un decennio di distanza, con la Finanziaria 2008 è stato introdotto per i titolari dei distributori automatici l'obbligo di memorizzare su un supporto elettronico, distintamente per ciascun apparecchio, le singole operazioni. L'articolo 1, commi 363-366 della legge n. 244/2007 aveva previsto una sorta di «scatola nera» che, pur in assenza dello scontrino, avrebbe permesso di monitorare per ciascuna macchina i corrispettivi incassati in fase di un eventuale controllo. Tuttavia, meno di un anno dopo, il decreto anti-crisi varato dal nuovo esecutivo ha eliminato tale previsione. La novità, che sarebbe divenuta operativa a partire dal 1° gennaio 2009, è stata così abrogata dall'articolo 16, comma 4 del dl. 185/2008 prima ancora di entrare in vigore, con il fine di ridurre i costi amministrativi a carico delle imprese. Il comparto del vending, almeno a giudicare dai numeri, non sembra risentire della crisi (si veda tabella in pagina). Le macchinette in tutta Italia sono circa 2,5 milioni, vale a dire all'incirca una ogni 24 abitanti, posizionate quasi ovunque: aziende pubbliche e private, uffici, stazioni di treni e metropolitane, aeroporti, fino ad arrivare ai bar automatici aperti 24 ore su 24. Il vending offre ormai prodotti di vario genere, dalle bevande calde e fredde agli snack, passando per orologi, prodotti per l'igiene, gadget e libri. Eppure, secondo quanto rileva l'associazione per la legalità e l'equità fiscale Lef, animata da un gruppo di ex funzionari di vertice dell'amministrazione finanziaria, «il legislatore fiscale ignora il fenomeno e non prevede alcuna forma di tracciatura delle transazioni relative alle vendite al consumo mediante distributori automatici». Secondo Oreste Saccone, ex direttore aggiunto della direzione centrale normativa e contenzioso delle Entrate e oggi membro del direttivo di Lef, il dpr. 696/1996 ha creato

DISTRIBUTORI AUTOMATICI: I NUMERI DEL SETTORE IN ITALIA

	2010	2011	VAR. %
Macchine	2.405.883	2.487.450	+3,39
Numero operazioni	6.359.292.941	6.516.809.559	+2,48
Fatturato complessivo	2.579.348.665 €	2.637.004.231 €	+2,24%

Fonte: Confida - Associazione italiana distribuzione automatica

«un'ingiustificata franchigia dai controlli fiscali del settore della distribuzione automatica». Una precisazione è però d'obbligo: secondo l'associazione vending non fa rima con evasione. «È solo una questione di trasparenza», rileva Saccone, «vorremo che così come i commercianti tradizionali chiudono la filiera del bene o servizio con lo scontrino, lo stesso avvenga anche per quanto riguarda i distributori automatici». La soluzione tecnologica che era stata prospettata in passato era analoga al sistema di gestione telematica degli apparecchi da gioco dell'Aams. «Ciò permetterebbe di contrastare eventuali comportamenti evasivi», conclude Saccone.

ne, come per esempio acquisti e vendite di merce in nero, particolarmente conveniente visto il ricarico fino a due cifre del settore». È opportuno evidenziare che gli operatori del settore si erano però detti contrari a questa apparecchiatura, sostenendo che, oltre al costo da sostenere, sussistevano problemi tecnici di non poco conto. Nei mesi scorsi l'associazione di categoria Confida ha difeso gli operatori del vending affermando come «il commercio effettuato per mezzo di distributori automatici è fiscalmente monitorato da specifico studio di settore e non è esente da verifiche fiscali ispettive».

© Riproduzione riservata

FISCO DEGLI ALTRI

L'area C si prepara a sbarcare anche in Cina. La Municipalità di Pechino ha divulgato la proposta di combattere la crescita dei veicoli in città attraverso l'utilizzo di una tassa di congestione sul traffico. Il piano quinquennale 2011-2015 predisposto dal governo della capitale dell'Impero Celeste mira a ridurre l'incidenza del traffico nella capitale così come fatto in precedenza da Londra e Milano. Secondo le stime, la crescita della popolazione di Pechino comporterà un aumento del numero di veicoli in circolazione impossibile da compensare attraverso miglioramenti delle infrastrutture. Di qui la decisione di ricorrere a un balzello per tutti coloro che vorranno entrare in auto in certe aree della metropoli. Al momento non sono ancora stati forniti dettagli sulla tempistica e sul valore dell'imposta.

La recessione fa crollare le entrate fiscali in Portogallo. Nei primi sette mesi del 2012, lo Stato ha incassato il 3,5% in meno di tasse rispetto all'anno precedente, aggravando il deficit nonostante un taglio dei costi dell'1,7%. I risultati degli sforzi di risanamento saranno valutati la prossima settimana dalla troika Ue-Fmi-Bce in arrivo a Lisbona. L'anno scorso,

il Portogallo è riuscito a ridurre il proprio deficit di bilancio al 4,2% del pil, ben al di sotto dell'obiettivo prefissato del 5,9%, definito al momento di richiesta di un pacchetto di aiuti da 78 miliardi di euro.

Il ministero delle imposte danese (SkM) ha presentato una serie di proposte al Parlamento nel quadro di una vasta riforma fiscale che entrerà in vigore nel 2013. Le proposte comprendono aumenti della tassa di circolazione stradale e delle accise sui carburanti, nuove imposte sulla rete idrica, e un aumento delle tasse relative alla salute (le cosiddette «fat tax» ovvero una tassa su vino, birra, grassi saturi, cioccolato, gelati e acqua minerale). Inoltre, si è deciso di prorogare alla fine del 2015 l'esenzione dal pagamento del bollo stradale per le auto elettriche e per quelle a idrogeno. In base alle stime del ministero, la maggior parte delle imposte indirette sono destinate ad aumentare dell'1,8% l'anno fino al 2020 per compensare l'inflazione, fatta eccezione per le accise petrolifere che sarebbero regolate dal cambiamento effettivo dell'inflazione a partire dal 2016.

Tancredi Cerne

© Riproduzione riservata

IL COMMENTO

Beni sequestrati tax free

I beni oggetto di sequestro penale non sono produttivi di reddito imponibile e, conseguentemente, non sono tenuti al pagamento delle imposte dirette. Sono queste le conclusioni cui è possibile giungere attraverso la lettura della (scarsa) normativa unitamente alle interpretazioni della prassi amministrativa e della giurisprudenza. La disciplina legislativa è rappresentata dal solo art. 51 del dlgs. 159/11 (c.d. «Codice delle leggi antimafia») dedicato al regime fiscale dei patrimoni oggetto di provvedimenti cautelari e di successiva confisca che si limita a prevedere l'obbligo dell'Amministratore giudiziario di effettuare il pagamento delle imposte in via provvisoria, con le medesime modalità applicate prima del sequestro, salvo successivo conguaglio e/o riliquidazione in funzione della definitività o meno della misura cautelare provvisoria, senza tuttavia fornire utili indicazioni circa la natura giuridica del patrimonio oggetto di misura cautelare e degli effetti, sotto il profilo della qualificazione soggettiva, dell'intervenuto spopolamento dei beni in capo al proprietario. L'Agenzia delle entrate ha già avuto modo di occuparsi della questione con la Circolare n. 156/00 in verità relativa alla precedente disciplina anti-mafia (legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche) ma i cui principi, come vedremo nel prosieguo, possono tranquillamente essere applicati anche con riferimento alla nuova previsione legislativa oltre che alle altre fattispecie di sequestro penale. Secondo l'Amministrazione finanziaria, i beni sequestrati, in attesa della confisca o della restituzione al proprietario, configurano un patrimonio separato, assimilabile per analogia, sotto il profilo che qui interessa, all'eredità giacente. L'amministratore giudiziario, in presenza di sequestro, opera curando la gestione del patrimonio per conto di un soggetto non ancora individuato. Logica conseguenza, quindi, è rappresentata dalla circostanza (confermata dalla nuova legge) che il reddito dei beni sequestrati sarà determinato in via provvisoria e, all'esito del procedimento cautelare, occorrerà distinguere il caso della confisca da quello della restituzione all'indiziato. Sempre secondo l'Amministrazione finanziaria, poi, nell'ipotesi di confisca, il rapporto provvisorio si consolida in modo definitivo, per effetto della confusione in capo allo Stato della qualità di soggetto attivo e di soggetto passivo del rapporto tributario. In caso di revoca del sequestro, invece, poiché il soggetto passivo del rapporto è individuato, con effetto retroattivo, nell'indiziato cui i beni sono restituiti, è necessario che il reddito derivante da questi ultimi beni concorra, unitamente agli altri redditi di costui, alla formazione del reddito complessivo dell'indiziato per ciascun periodo d'imposta interessato dal sequestro. In caso di revoca, pertanto, l'indiziato dovrà innanzi tutto presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è venuta meno la misura cautelare. In secondo luogo, relativamente a ciascuno dei periodi d'imposta precedenti, per i quali sia stata presentata separata dichiarazione da parte dell'amministratore e dell'indagato, l'Amministrazione finanziaria provvederà alla liquidazione definitiva. L'Amministrazione finanziaria ha confermato tale sua posizione interpretativa in diversi ulteriori provvedimenti di prassi. La norma tributaria, poi, conferma l'impostazione fornita dall'Agenzia di considerare come soggetto obbligato all'adempimento tributario colui che risulti avere la materiale disponibilità delle somme. Infatti, il possesso di un reddito (presupposto dell'imposizione in base all'art. 1 del Tuir), secondo la terminologia tributaria, non deve essere assunto nella sua accezione civilistica, cioè come situazione di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, bensì come mera disponibilità del reddito stesso, ossia come effettiva possibilità di fruire del reddito anche senza averne la titolarità giuridica. Un dato di fatto incontrovertibile, in tal senso, è rappresentato dalla circostanza che il custode giudiziario è l'unico soggetto che dispone dei beni sequestrati e del reddito da essi prodotto e, conseguentemente, non potrà che essere l'unico destinatario di tutti i relativi obblighi di natura formale e sostanziale. Decisiva, sotto il profilo interpretativo, appare la sentenza n. 23620/11 della Corte di cassazione la quale delinea la figura del sequestratario/amministratore giudiziario al fine di fornirne la qualificazione giuridica. Afferma, infatti, il Supremo collegio che il sequestratario deve ritenersi, più che rappresentante delle parti, un gestore autonomo, un ausiliario del giudice, dal quale direttamente ripete l'investitura e i poteri-doveri che attengono alla custodia e all'amministrazione dei beni sequestrati. Egli opera perciò sotto la direzione e il controllo del giudice ed è tenuto alla retta amministrazione non tanto verso le parti o i terzi, quanto rispetto alla autorità giudiziaria, che gli ha conferito tale munus publicum. Il custode-amministratore assume la figura giuridica di ausiliario di giustizia. Sulla base di quanto innanzi, non si può non giungere alla conclusione che ai fini della qualificazione soggettiva del soggetto passivo d'imposta occorra fare riferimento alla figura dell'Amministratore giudiziario e non a quello della persona fisica colpita dalla misura cautelare e se l'Amministratore giudiziario è un organo dello Stato che opera esclusivamente nell'interesse dello stesso Stato ne deriverà la completa esenzione dall'applicazione dell'imposizione diretta attesa la specifica norma di cui all'art. 74 del Tuir.

Stefano Loconte

© Riproduzione riservata